

83. Non può riceversi ne' magazzini verun articolo, come potassa, legna, zolfo, carbone, od altro qualunque, senza l'ordine in iscritto dell' Ispettore, o sotto-Ispettore che non lo darà, o lo darà colle dovute riserve, ove trovi che la quantità, qualità, ed epoche della fornitura non corrispondano al contratto.

84. La ricevuta del magazziniere a favore del fornitore deve per ottenersene il pagamento essere vidimata dall' Ispettore, o sotto-Ispettore.

85. La stessa vidimazione è necessaria ai conti degli Artefici per le fabbriche delle raffinerie, e Polveri.

86. L' Ispettore presenta per li quindici di ciascun mese al più tardi ai Ministri della Guerra, e delle Finanze lo stato di situazione d'ogni raffineria, e fabbrica delle Polveri nell'ultimo giorno del mese precedente; ed ogni anno nel mese di Settembre presenta insieme coll'inventario delle rimanenze all'ultimo di Agosto lo specchio generale delle operazioni dell'anno, distinto per ogni raffineria o fabbrica, e corredato dalle osservazioni di confronto coll'anno precedente.

87. Contemporaneamente l' Ispettore presenterà il conto preventivo delle spese per l'anno avvenire distinto nelle diverse raffinerie, e fabbriche, e classificato per ciascuna di esse nelle categorie indicate all' Art. 114.

88. Ogni tre anni incominciando dall'anno